

**ASSOCIAZIONE FILI DI LUNA APS – Coltivare le non Differenze
Luserna San Giovanni (TO)**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI/E

Il giorno 17 Dicembre 2022 alle ore 15.30, presso il salone di accoglienza del Museo del Gioco e del Giocattolo, Via Diaz 20 Luserna San Giovanni (TO), si è riunita l'Assemblea dei soci/e convocata in data 01 Dicembre 2022, come da avviso di convocazione inviato a mezzo posta e email, per discutere ed esprimere il voto sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci/e del 02 Aprile 2022;
- 2) Modifica dello Statuto ai sensi dell'art.101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 e del D.L.73/2022 art 26bis (adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili);
- 3) Varie ed eventuali.

L'Assemblea designa all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la stessa Presidente dell'Associazione Chiara Genevros e segretaria la socia Carla Elisabetta Occhiena.

Il Presidente dell'assemblea, rilevato che la riunione è stata regolarmente convocata e dato il numero dei soci/e presenti, dichiara valida la stessa e dopo aver illustrato i punti all'ordine del giorno, dichiara aperta la riunione.

La Presidente, per quanto riguarda il punto 1 dell'o.d.g. da lettura del verbale dell'Assemblea dei soci del 02 Aprile 2022 e ne chiede l'approvazione, i soci presenti approvano all'unanimità. Passando alla trattazione del punto 2 dell'o.d.g., la Presidente comunica che, al fine di portare a termine la procedura di trasmigrazione dell'associazione del Registro Nazionale delle APS al RUNTS, la Regione Piemonte richiede la modifica di alcune clausole statutarie.

Nello specifico si propone la modifica dell'art. 3, art. 14 e art. 17.

Si procede quindi alla lettura degli articoli da modificare evidenziando le differenze e le modifiche richieste dalla Regione Piemonte e necessarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità con le modifiche apportate. L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare lo Statuto con la modifica degli articoli sopra descritti.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà inoltrato alla Regione Piemonte e depositato presso la sede del comitato ARCI Valle Susa-Pinerolo aps.

La Presidente e la segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente



La Segretaria



STATUTO

TITOLO 1 – Definizione e finalità

ART.1 - E' costituita con sede a Luserna San Giovanni (TO) un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, che assume la denominazione di: "FILI DI LUNA APS - Coltivare le non differenze".

ART.2 - L'Associazione è un centro permanente di promozione sociale e culturale a carattere volontario e democratico. L'Associazione non persegue finalità di lucro, e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha durata illimitata, fino a quando l'Assemblea dei soci non ne deliberi lo scioglimento nei modi previsti dall'art.17.

ART.3 - L'Associazione opera per:

- promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell'intera comunità;
- promuovere la pratica del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- promuovere una cultura di convivenza civile, aperta e multiculturale;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la produzione e la fruizione culturale;
- favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, di formazione e di informazione; organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative, sportive, turistiche, enogastronomiche, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e svago dei soci e dei cittadini, nel rispetto dell'ambiente e della natura, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti, aziende e cooperative non in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi; contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri associati e della comunità locale;
- l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

Nello specifico l'Associazione si propone di promuovere ed organizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- . manifestazioni, mostre per la valorizzazione delle tradizioni culturali del territorio;
- . attività di formazione artistica, sociale e spirituale (corsi di musica, storia, di pittura, di cucina ed enogastronomia, di cucito e costumi)
- . rassegne e festival di solidarietà, per la difesa delle libertà civili individuali
- . attività ludiche ed educative.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II – I Soci

ART. 4 - l'associazione si avvale, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà, inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

All'associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di genere, età, condizione sociale, professione, orientamento sessuale, appartenenza politica e religiosa, etnia, lingua e cittadinanza.

ART. 5 - lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - Per essere ammessi a socio è necessario:

- formulare richiesta al Consiglio Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

- dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organismi sociali.

ART. 7 - E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed accettare o respingere, entro 30 giorni dalla data di richiesta, le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti associati siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata al nuovo associato verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato sul registro dei soci. A seguito dell'accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

ART. 8 - I soci hanno diritto di frequentare la sede, i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette dall'associazione stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni inerenti all'Associazione, discutere ed approvare i rendiconti, di eleggere ed essere eletti componenti degli organismi sociali, esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 9 - I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale;

- al pagamento di eventuali contributi per finalità istituzionali dell'associazione qualora ve ne sia motivo;

- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'associazione e durante le iniziative e manifestazioni associative.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 10 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;

- mancato pagamento della quota sociale;

- dimissioni;

- espulsione o radiazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dei soci, mediante la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organismi sociali;

- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;

- quando sia accertato che un socio si sia appropriato indebitamente di fondi sociali, atti documenti o altro di proprietà dell'associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, radiazione o espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

TITOLO III – Patrimonio, risorse, amministrazione.

ART. 11 - Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) contributi, erogazioni e lasciti diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 - L'esercizio sociale si intende dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio di esercizio all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore proroga, giustificata, può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza dell'esercizio e le partite creditorie e debitorie.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

TITOLO IV – Organismi dell'Associazione.

ART. 13 - Gli organismi di direzione rappresentano l'Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell'Associazione: l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 14 - Assemblee dei soci.

- a) Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio o convocazione scritta inviata a mezzo posta, o comunicato a mezzo email o sms contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di prima e seconda convocazione, con preavviso di giorni 15; l'assemblea può essere convocata su richiesta scritta e motivata di 1/10 dei soci.
- b) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima. Non è ammessa delega.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 01 Gennaio al 30 Aprile successivo. Essa:

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno scorso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- elegge e revoca gli organismi direttivi e quelli di garanzia e controllo secondo la scadenza prevista;
- alla fine del mandato, discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutigni;
- nomina e revoca, nei casi previsti di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;

- approva i regolamenti, compreso il regolamento dei lavori assembleari.

c) Per modificare lo statuto e per le delibere di trasformazione, fusione o scissione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui art. 17.

d) le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Per la elezione delle cariche sociali la votazione, di norma, avverrà a scrutinio segreto.

e) l'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa tra i soci presenti; può essere, sempre su nomina dell'assemblea anche lo stesso Presidente dell'Associazione; le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali delle assemblee dei soci. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione dei soci.

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo.

a)-Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti fra i soci, dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza vincolo di mandato. Le elezioni si devono svolgere entro trenta giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente; a parità di voti ricevuti dai candidati alla carica di Consigliere, viene eletto il candidato con la maggiore anzianità associativa.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, i componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art.2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);

b)-Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipula di contratti, l'apertura di conti correnti e di tutte le operazioni bancarie; è il responsabile di ogni attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e in caso di impedimento ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e le firma con il Presidente;

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

c)-Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e straordinariamente ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi e possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

d)-Il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio;
- compilare i progetti per l'impegno dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare circa l'eventuale istituzione di sedi secondarie ove se ne ravvisasse la necessità;
- deliberare eventuali affiliazioni o adesioni ad associazioni di promozione sociale, enti di promozione sportiva e/o Federazioni sportive;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci: può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

ART.16 – Collegio dei Sindaci revisori.

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni

di cui all'art. 30 del CTS. Il Collegio è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 membri, che possono essere individuati anche tra le persone non aderenti all'Associazione.

a)-le cariche di Consigliere/a e Sindaco revisore sono incompatibili tra loro; ai componenti del Collegio si applica l'art. 2399 del codice civile (causa di ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile; i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità assoluta.

b)-il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

c)-il Collegio esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

d)-i componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale; tale verbale è conservato nel registro dei verbali del Collegio dei Sindaci ed è a disposizione dei soci/e che richiedano di consultarlo.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V – Norme transitorie e finali.

ART.17- Scioglimento.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

In caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Associazione e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite dal collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art.50 del CTS.

ART.18- Rinvio.

Per quanto non compreso nel presente Statuto, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle norme vigenti.

La Presidente

La Segretaria

